

Comune di Villanuova sul Clisi



Regolamento delle Commissioni Comunali

Allegato alla delibera n. 20 del Consiglio Comunale del 28 novembre 2005

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione delle Commissioni Comunali
- Art. 3 - Compiti delle Commissioni
- Art. 4 - Nomina e composizione delle Commissioni permanenti
- Art. 5 - Cessazione dalla carica
- Art. 6 - Sostituzione
- Art. 7 - Partecipazione alle riunioni
- Art. 8 - Presidenza e segreteria delle Commissioni
- Art. 9 - Convocazione delle Commissioni
- Art. 10 - Inizio dei lavori - sedute deserte
- Art. 11 - Obbligo di astensione
- Art. 12 - Verbale delle sedute - contenuto e firma
- Art. 13 - Approvazione dei verbali della precedente seduta
- Art. 14 - Computo della maggioranza
- Art. 15 - Istituzione, composizione e funzionamento delle Commissioni temporanee
- Art. 16 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 17 - Diffusione del presente Regolamento
- Art. 18 - Interpretazione del Regolamento
- Art. 19 - Entrata in vigore

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze, la convocazione, le adunanze ed il funzionamento delle Commissioni comunali per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto.

ART. 2

ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, può istituire nel suo seno, Commissioni Comunali permanenti c/o temporanee determinando il numero per ciascuna e le materie di competenza.
2. Ciascuna Commissione può essere composta da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri nominati nel rispetto del criterio proporzionale e garantendo almeno un commissario per ciascuna commissione ad ogni Gruppo,
3. Le Commissioni Permanenti sono le seguenti:
 - ❑ **Commissione Territorio.** La commissione si occupa di studiare e fornire parere consultivo in merito alle seguenti tematiche: sviluppo urbanistico, lavori pubblici, viabilità, ambiente, zone montane, sicurezza e regolamenti attinenti.
 - ❑ **Commissione Cultura.** La commissione si occupa di studiare e fornire parere consultivo in merito alle seguenti tematiche: attività culturali, istruzione, organizzazione della biblioteca, politiche giovanili e regolamenti attinenti. La commissione avrà inoltre l'incarico di redigere periodicamente il notiziario comunale.
 - ❑ **Commissione Bilancio.** La commissione si occupa di studiare e fornire parere consultivo in merito alle seguenti tematiche: bilancio, tributi, tariffe e regolamenti attinenti.
 - ❑ **Commissione Servizi Sociali e Comunali.** La commissione si occupa di studiare e fornire parere consultivo in merito alle seguenti tematiche: servizi sociali, asili nido e regolamenti attinenti.
 - ❑ **Commissione Attività Produttive e Occupazionali.** La commissione si occupa di studiare e fornire parere consultivo in merito alle seguenti tematiche: attività produttive sul territorio, occupazione e regolamenti attinenti.
 - ❑ **Commissione Associazioni.** La commissione si occupa di studiare e fornire parere consultivo in merito alle seguenti tematiche: sport, associazionismo in genere e regolamenti attinenti.
4. Le Commissioni Comunali temporanee sono nominate dal Consiglio per lo studio di particolari e importanti problemi e sono limitate nella durata.
5. Le Commissioni restano in carica per tutta la durata del mandato e decadono al termine della legislatura.

ART.3

COMPITI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di.

- a) esaminare ed approfondire in sede referente proposte di deliberazioni e questioni di interesse cittadino loro demandate dal Consiglio Comunale o dal Sindaco;
- b) esprimere di propria iniziativa pareri su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse locale, segnalandoli al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio
- c) esprimere, a richiesta del Sindaco o dell'Assessore Delegato competente, pareri preliminari di natura non vincolante.

I Commissari hanno diritto di consultare, per l'espletamento della carica, gli atti dell'ufficio che si rendano di volta in volta necessari.

2. Il Sindaco o l'Assessore Delegato hanno diritto di partecipare ai lavori della Commissione ogniqualvolta lo ritengano opportuno: è inoltre fatto obbligo ai Presidenti delle Commissioni informare il Sindaco quando la Commissione si riunisce.
3. Le proposte di deliberazione sono trasmesse, a cura del Sindaco, ai Presidenti delle Commissioni competenti, affinché formulino il proprio parere con la contemporanea restituzione degli atti allo stesso Sindaco.
4. Le Commissioni esprimono i loro pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dal Presidente della Commissione con l'organo richiedente e comunque non oltre giorni 10 dalla richiesta inoltrata.
5. Trascorsi infruttuosamente i termini di cui al punto precedente il parere viene considerato come positivamente acquisito, pertanto il Consiglio Comunale può procedere con i lavori consiliari dandone espressamente atto nella delibera oggetto di discussione.
6. Le relazioni o i pareri emersi dalle medesime devono essere, a cura del Segretario della Commissione, stesi per iscritto, motivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Tali relazioni o pareri vengono trasmessi al Sindaco e sono di natura puramente consultiva e non vincolano il Consiglio Comunale nelle sue definitive determinazioni; è fatto tuttavia obbligo al Sindaco portare i pareri delle Commissioni a conoscenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale; gli stessi devono essere allegati agli atti disponibili per la consultazione in occasione dei Consigli Comunali.

ART. 4

NOMINA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le Commissioni Consiliari possono essere composte
 - a) da Consiglieri Comunali,
 - b) miste, ossia da Commissari Consiglieri Comunali e Commissari esterni al Consiglio.
2. La nomina dei Commissari avviene previo accordi tra i Capigruppo consiliari in proporzione all'unità di ciascun Gruppo ed assicurando, in ogni caso, la presenza di almeno un Commissario per Gruppo
3. Ogni membro può far parte contemporaneamente di non più di due Commissioni Comunali.

ART. 5

CESSAZIONE DALLA CARICA

1. I singoli Commissari cessano dalla carica per
 - a) dimissioni;
 - b) assenza non giustificata per tre volte consecutive;

c) scadenza naturale del mandato della Commissione.

2. Le dimissioni da Commissario sono presentate per iscritto al protocollo del Comune indirizzate al Sindaco e sono efficaci ed irrevocabili dal giorno della loro presentazione; a tal fine fa fede il numero e la data di protocollo.
3. Il Sindaco è tenuto ad informare i Capigruppo ed il Presidente della Commissione del ricevimento delle dimissioni.
4. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni: se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita. Il Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla presentazione delle dimissioni o alla cessazione dalla carica per altre cause ne prende atto e provvede alla sostituzione del Commissario garantendo il rispetto del criterio proporzionale secondo quanto stabilito nell'art. 2, comma 2.

ART. 6 SOSTITUZIONI

1. Ogni Gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni.
2. Il Consigliere, che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da altro Consigliere del suo Gruppo. La sostituzione, disposta dal Capogruppo di appartenenza, è comunicata prima della seduta al Presidente della Commissione.

ART. 7 PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI

1. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni esclusivamente con facoltà di relazione e di intervento nelle discussioni degli argomenti all'ordine del giorno.
2. In particolare circostanza, le Commissioni, attraverso il loro Presidente, possono invitare a partecipare alle sedute delle Commissioni, a solo titolo consultivo, funzionari del Comune o persone particolarmente competenti nelle materie.
3. Le adunanze delle Commissioni in prima convocazione non sono valide se non interviene la maggioranza assoluta dei membri ed in seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo, le adunanze sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti.

ART. 8 PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni, nel loro seno, eleggono il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. Svolge il ruolo di Segretario delle Commissioni un Commissario della stessa, designato dal Presidente, per la stesura dei verbali dei lavori e per eventuali incombenze.
4. In caso di assenza del Segretario le incombenze possono essere svolte dal Presidente ovvero può essere nominato un sostituto pro tempore.
5. Il Presidente, su richiesta della maggioranza dei Commissari, può chiedere la partecipazione di esperti sulla materia che viene trattata. Gli esperti convocati hanno l'unica funzione di relazionare ai membri della Commissione in merito all'argomento per

il quale è stata richiesta la loro presenza e di rispondere alle domande poste dai Commissari. Gli esperti non partecipano alla discussione e non hanno diritto di voto.

ART. 9

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente convoca la Commissione:
 - a) entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di parere,
 - b) entro 5 giorni dalla richiesta di convocazione formulata da almeno due terzi dei membri della Commissione;
 - c) quando lo ritenga opportuno in relazione ad avvenimenti, circostanze o situazioni inerenti le proprie competenze.La presiede e in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
2. Le Commissioni di norma si riuniscono nel Palazzo comunale; quando ricorrano circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi o forze maggiori, si può riunire in luoghi diversi dandone indicazione nel verbale e informando il Sindaco e i Capigruppo.
3. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - a. il luogo della riunione;
 - b. il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - c. l'eventuale orario delle sospensioni e della ripresa dei lavori,
 - d. l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
4. La prima convocazione delle Commissioni permanenti spetta al Sindaco o suo delegato.
5. Il Sindaco può provvedere, nel caso di affari interessanti più Commissioni, a convocarle collegialmente, assumendone la Presidenza.
6. I Presidenti delle Commissioni, qualora ritengano che gli argomenti da trattare nella seduta siano trasversali a più Commissioni, possono decidere di convocare la seduta congiunta.

ART. 10

INIZIO DEI LAVORI - SEDUTE DESERTE

1. I lavori della Commissione inizieranno appena raggiunto il numero legale, ossia con la presenza della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione o di un terzo dei componenti in seconda convocazione.
2. Se non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Commissari presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Commissari assenti giustificati.

ART. 11

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle riunioni riguardanti interessi propri o di congiunti o di affini.

ART. 12

VERBALE DELLE SEDUTE - CONTENUTO E FIRMA

1. I verbali delle riunioni sono redatti a cura del Segretario.
2. Nei verbali devono essere indicati:
 - l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
 - i Commissari presenti e quelli assenti;
 - il testo del parere;
 - i Commissari intervenuti nella discussione, con eventuale sintesi degli interventi, se ritenuti necessari, per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i Commissari abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni, comprese quelle inerenti il proprio voto;
 - il numero dei Commissari votanti e l'indicazione dei Commissari astenuti e di quelli che hanno votato contro.
3. Non possono inserirsi nei verbale le dichiarazioni
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati
4. Ogni Commissario ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie, nel rispetto di quanto sancito nel comma precedente ed in forma sintetica
5. Ogni Commissario può pretendere che nel verbale si facciano constare sinteticamente le motivazioni del suo voto.
6. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

ART. 13

APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA PRECEDENTE SEDUTA

1. I verbali delle sedute precedenti si intendono di volta in volta approvati unanimemente senza votazione, qualora non siano fatte osservazioni; pertanto ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori della riunione, sono messi a disposizione dei Commissari affinché ne possano prendere visione e possano formulare per iscritto eventuali osservazioni.
2. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
3. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione; se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, poste in votazione e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
4. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

ART. 14

COMPUTO DELLA MAGGIORANZA

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il parere che ha ottenuto la maggioranza dei voti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la votazione non è valida.
3. Se un provvedimento ottiene un uguale numero di voti favorevoli e di voti contrari può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva riunione.

ART. 15

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
TEMPORANEE

1. Tali Commissioni operano secondo le modalità previste per le Commissioni permanenti e la loro durata è fissata dal Consiglio Comunale.

ART. 16

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 0710811990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè, ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 17

DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario Comunale, sarà consegnata a tutti i Commissari delle varie Commissioni, nonché, a tutti i Responsabili degli Uffici e dei Servizi Comunali.

ART 18

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze delle Commissioni Comunali sono fissate dal presente Regolamento.
2. Se nel corso delle riunioni delle Commissioni si presentano casi che non risultano disciplinati dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.
3. Le eccezioni sollevate dai membri delle Commissioni, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.

ART. 19

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione e verrà inserito nella raccolta dei regolamenti di questo Comune.